



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**



Istituto Tecnico Commerciale Statale "Paolo Savi"

Viale R. Capocci, 36 – 01100 Viterbo ☎ 0761/340155-340816 fax 0761/328989 c.f.80013530565

✉ segreteria@itcsavi.it

ACCORDO DI RETE

Visto	l'art. 7 del D.P.R. n. 275 dell'8 Marzo 1999;
Considerata	la necessità, per le sotto riportate istituzioni scolastiche, di acquisire servizi in forma consorziata;
Considerate	le iniziative di formazione in servizio a favore del personale scolastico;
Verificata	l'esigenza di disporre di un soggetto di rete dotato dei requisiti per partecipare a bandi locali, regionali, nazionali, emanati da soggetti pubblici o privati;

VIENE STIPULATO IL SEGUENTE ACCORDO DI RETE

ART. 1 SOGGETTI DELLA RETE E AMBITO DI ATTIVITA'

1. E' costituita, con le procedure indicate al comma 2 dell'articolo 7 DPR 275/99, la rete scolastica denominata RETE MULTISERVIZI (ReM) con le seguenti finalità:
 - a) programmare e attivare iniziative di formazione in servizio a favore del personale scolastico;
 - b) partecipare a bandi locali, regionali, nazionali, emanati da soggetti pubblici o privati.
2. Le attività di cui al comma 1 possono riguardare tutte o parte delle istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente accordo e eventuali ulteriori istituzioni che ne facciano richiesta.
3. La rete è aperta, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 7 richiamato in premessa, anche dopo la sua costituzione, a tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Viterbo che intendono farne parte.

ART. 2 ORGANI RAPPRESENTATIVI DI COORDINAMENTO E DI GESTIONE

1. Gli organi rappresentativi, di coordinamento e di gestione della rete sono:
 - a) la conferenza dei dirigenti scolastici delle scuole membri della rete;
 - b) il gruppo di coordinamento;
 - c) il presidente;
 - d) l'amministratore della rete;
 - e) la sede legale.

ART.3 LA CONFERENZA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

1. Ogni dirigente preposto ad una istituzione scolastica partecipante alla rete è membro di diritto della conferenza.
2. La conferenza determina gli indirizzi generali della rete e ne verifica l'attuazione.

3. La conferenza elegge il gruppo di coordinamento di cui al successivo articolo 4; la conferenza determina anche le modalità di elezione.
4. La conferenza viene convocata dal gruppo di coordinamento. La convocazione è ordinariamente disposta una volta nell'anno scolastico; sedute straordinarie possono essere svolte ogni qualvolta si determinino situazioni sopravvenute rilevanti ai fini del funzionamento della rete.
5. Ogni seduta della conferenza è articolata in due fasi:
 - a) prima convocazione, nella quale è richiesta la metà più uno dei membri;
 - b) seconda convocazione, ove non sussiste limite numerico di validità.
6. Alle sedute della conferenza possono essere invitati esperti esterni, dirigenti tecnici, membri dell'amministrazione scolastica e degli enti locali ecc.

ART.4 IL GRUPPO DI COORDINAMENTO

1. Il gruppo di coordinamento è costituito da quattro dirigenti scolastici e:
 - a) dà attuazione agli indirizzi stabiliti dalla conferenza;
 - b) propone e predispone programmi d'azione;
 - c) per il tramite dell'amministratore predispone i movimenti finanziari;
 - d) nell'ambito degli indirizzi e dei limiti delle disponibilità finanziarie procede alla selezione dei soggetti fornitori di beni e servizi richiesti dalla rete;
2. Il gruppo di coordinamento convoca la conferenza.
3. Nell'ambito del gruppo di coordinamento sono individuati, con modalità stabilite dal gruppo medesimo:
 - a) il presidente di cui al precedente articolo 2, lettera "c", col compito di:
 - presiedere le sedute della conferenza e del gruppo di coordinamento;
 - firmare gli atti aventi valore legale;
 - rappresentare la rete nei rapporti interistituzionali;
 - b) il segretario, col compito di:
 - custodire i documenti di lavoro;
 - verbalizzare le sedute della conferenza e del gruppo di coordinamento;
 - riferire in ordine agli argomenti trattati nella seduta precedente. Il compito di segretario può essere svolto dal presidente.
4. In caso d'urgenza il gruppo di coordinamento può determinare azioni al di fuori degli ambiti di programmazione stabiliti dalla conferenza.
5. Il gruppo di coordinamento decide in ordine ad eventuali controversie o reclami insorti per effetto o nell'ambito delle attività della rete.
6. Il gruppo di coordinamento dura in carica tre anni; in ogni caso rimane in carica sino ad elezione del nuovo organo.

ART.5 L'AMMINISTRATORE

1. L'amministratore è il DSGA dell'istituzione scolastica sede legale della rete è nominato con atto formale del Dirigente Scolastico.
2. L'amministratore, sulla base degli indirizzi di gestione:
 - istruisce, firma insieme al presidente, trasmette e conserva reversali, mandati di pagamento e ogni altro documento di natura contabile, ivi compresi i contratti di prestazione;
 - determina le modalità e individua, sulla base del criterio della semplificazione amministrativa, la documentazione ed i supporti destinati a registrare i movimenti economico finanziari;
 - propone le quote di partecipazione a carico delle singole istituzioni scolastiche della rete;
 - mantiene i contatti con gli uffici di segreteria delle scuole della rete e i soggetti che intrattengono rapporti con la rete;
 - determina le ore di lavoro straordinario necessarie allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo. Il lavoro dell'amministratore viene retribuito o con compenso

forfettario o con ore di straordinario sulla base delle tabelle orarie contrattuali vigenti ed è a carico delle quote di cui al successivo articolo 7, comma 3, lettera "a".

ART. 6 SEDE LEGALE

1. La sede legale della rete è un'istituzione scolastica della rete.
2. L'istituzione scolastica di cui al comma precedente viene, di norma, individuata dal gruppo di coordinamento.
3. Presso la scuola individuata quale sede legale sono allocati anche i servizi di cassa e tesoreria.
4. Gli atti della rete riportano, nell'intestazione, la scritta: "ReM rete multiservizi fra le istituzioni scolastiche della provincia di Viterbo" e la denominazione della sede legale.

ART. 7 RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie a disposizione della rete sono quelle necessarie e funzionali alle attività della rete.
2. Le risorse di cui al comma 1 derivano da:
 - a) contribuzioni ordinarie delle singole scuole partecipanti alla rete, determinate in ragione delle attività programmate e proporzionali alla quantità dei servizi effettivamente usufruiti;
 - b) contribuzioni straordinarie provenienti dall'amministrazione scolastica, dagli enti locali e da altri soggetti pubblici o privati.

ART. 8 ACQUISIZIONE DI SERVIZI

1. I servizi possono essere reperiti:
 - a) all'interno della rete;
 - b) sul mercato esterno.
2. Le attività di individuazione e selezione degli esperti connesse all'acquisizione di servizi, di cui al comma 1, sono effettuate dal gruppo di coordinamento o da soggetti da questo delegati.
3. In caso di reperimento interno, le eventuali prestazioni da parte del personale sono retribuite sulla base delle vigenti tabelle contrattuali per le attività aggiuntive o con compensi forfettari.
4. L'individuazione dei soggetti interni viene effettuato sulla base di criteri qualitativi e di disponibilità.
5. Nel caso in cui fra i soggetti interni individuati sia incluso anche un membro del gruppo di coordinamento, questi si astiene dalle operazioni decisionali di selezione; analogo comportamento viene assunto in presenza di rapporti di parentela.
6. Nel caso di acquisizione di servizi presso soggetti esterni, il gruppo di coordinamento determina preliminarmente i criteri di selezione.
7. Nel caso in cui il servizio da acquisire consista in uno o più corsi di formazione per il personale della rete il gruppo di coordinamento nomina il/i direttore/i del/i corso/i fra i dirigenti scolastici o insegnanti forniti delle competenze adeguate alle caratteristiche del corso. Ove il corso comprenda attività "on-line", il direttore è affiancato da un docente tutor esperto in procedure informatiche.
8. Il gruppo di coordinamento può delegare ai direttori dei corsi l'incarico di selezionare le agenzie formative; in tal caso i direttori operano in conformità con i commi precedenti.

ART. 9 ALTRE ATTIVITA'

1. La rete, tutta o in parte, può partecipare a bandi locali, regionali o nazionali, emanati da soggetti pubblici o privati, anche in qualità di partner tecnico-scientifico di soggetti esterni partecipanti.
2. La rete può conferire incarichi a personale interno alla rete per lo svolgimento delle seguenti attività:

- formazione nell'ambito di corsi organizzati dalla rete o ai quali la rete partecipa quale soggetto tecnico-scientifico;
- erogazione di servizi di consulenza informatica, amministrativo-contabile, giuridica, organizzativa etc.

ART. 9 DURATA DELLA RETE

1. La rete rimane operativa sino al perdurare delle esigenze di carattere comune.

ART. 10 PRIMA CONVOCAZIONE

1. La prima convocazione avviene sulla base del seguente ordine del giorno:
 - approvazione dell'accordo di rete;
 - elezione del gruppo di coordinamento;
 - varie/eventuali.

ART. 11 TRASPARENZA, ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Tutti i membri degli organi di cui all'articolo 2 hanno libero accesso ai verbali e agli atti prodotti nell'ambito delle attività della rete.
2. Nell'ambito delle attività della rete possono essere trattati dati personali relativi ai:
 - a) membri degli organi di rappresentanza, coordinamento e gestione;
 - b) soggetti esterni che intrattengono rapporti con la rete.Tutti i trattamenti dovranno avvenire nell'ambito delle finalità statutarie della rete e conformarsi alle prescrizioni del D.L.vo 196/2003.
3. In caso di accesso da parte di soggetti esterni i documenti richiesti dovranno essere espunti dei riferimenti a ogni dato personale non pertinente.
4. Tutti i documenti, su supporto cartaceo o informatico, elaborati nell'ambito o per effetto delle attività della rete sono custoditi a cura del segretario.
5. Il titolare del trattamento, ex art. 28 del D.L.vo 196/2003, è la rete ReM; il presidente ne assume la rappresentanza legale.
6. Il segretario svolge la funzione di responsabile del trattamento di cui all'art. 29 del D.L.vo 196/2003. Il presente comma opera quale atto di nomina.
7. Il presente articolo, stante la natura pubblica dell'accordo, opera quale informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 196/2003.

ART. 12 PUBBLICITA'

1. Copia del presente accordo è pubblicato all'albo delle istituzioni scolastiche partecipanti alla rete.
2. Gli obblighi di pubblicità legale, ove previsti, sono disimpegnati dalla sede legale.

Viterbo, 10/01/2014